

Campagna di advocacy

“... da Nessuno ad Uno a Cinquemila!”

ALLEGATO A

RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA DI ADVOCACY

- ⇒ **Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 117, co. 2, lett. m):** *“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”*; **co. 4:** *“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.”*
- ⇒ **Decreto Legislativo n. 112/1998,** *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” - “Capo II - Servizi sociali”, Art. 128, “Oggetto e definizioni”: **co. 1:** *“Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei “servizi sociali”,* **co. 2:** *“Ai sensi del presente decreto legislativo, per <<servizi sociali>> si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.”**
- ⇒ **Legge n. 328/2000,** *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” - Art. 4, “Sistema di finanziamento delle politiche sociali”,* **co. 2:** *“Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità [...]”; **Art. 22, co. 4:** *“In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni: a) **servizio sociale professionale e segretariato sociale** per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; [...]”.**
- ⇒ **Decreto Legislativo n. 165/2001,** *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” - Art. 36, “Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile”,* **co. 1:** *“Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.”. **Il Servizio Sociale Professionale rientra tra servizi fondamentali degli enti locali***

previsti dall'Art. 117 della Costituzione, ai sensi del D.Lgs. n. 147/2017, e rappresentano livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. m) della Costituzione. Il Servizio Sociale Professionale, pertanto, rientra nel fabbisogno ordinario del personale;

Co. 2: *“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”;* **co. 2-bis:** *“I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN.”.*

- ⇒ **Decreto Legislativo n. 81/2015**, *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”*, *“Capo III Lavoro a tempo determinato”* - **art. 19**, *“Apposizione del termine e durata massima”*, **co. 1:** *“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.”;* **co. 1-bis:** *“In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (Legge n. 96/2018)”;* **co. 2:** *“Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato*

*intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. (Legge n. 96/2018)”; **co. 3**: “Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.”.*

Il suddetto **art. 19, co. 2, del D.lgs 81/2015**, fa salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e il **contratto collettivo di lavoro degli enti locali, sottoscritto dalle OO.SS. con l'ARAN il 21.05.18, all'articolo 50, co. 11**, recita: “Ai sensi dell'art. 19, c. 2, D.lgs 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2” (n.d.r. diventati ventiquattro mesi con la modifica apportata dalla L. 96/2018 c.d. “Decreto Dignità”), “Tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti; particolari necessità di enti di nuova istituzione; e) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; rinnovo o la proroga di un contributo finanziario; progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.”.

- ⇒ **Legge n. 42/2009**, “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”, **art. 21, co. 3**: “Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti: [...] f) funzioni del settore sociale.”.
- ⇒ **Decreto Legge n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010**, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.” - **Art. 14**, “Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali”, **co. 26**: “L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare”.

- ⇒ **Legge n. 122/2010**, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, **Art. 14**: “Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali”, **co. 27, comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera a), legge n. 135 del 2012**: “Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: (...) g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione”.
- ⇒ **Legge n. 33/2017**, “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”, **ha affidato al Governo il compito di adottare decreti legislativi per introdurre una misura nazionale di contrasto della povertà, quale livello essenziale delle prestazioni, da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;**
- ⇒ **Decreto Legislativo n. 147/2017**, “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, all'**art. 2, co. 1**, istituisce il Reddito di inclusione (**ReI**), precisando, al **co. 13** che: “Il ReI costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Povertà”. All'**Art. 14**, “Funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del ReI”, **co. 1**, stabilisce che: “regioni e province autonome adottino, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, un atto programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del **ReI come livello essenziale delle prestazioni**, nei limiti delle risorse disponibili”; al **co. 5**, poi, si prevede che “Nei casi in cui, in esito al monitoraggio [...] gli ambiti territoriali ovvero uno o più comuni tra quelli che li compongono, siano gravemente inadempienti nell'attuazione del ReI, e non risulti possibile avviare interventi di tutoraggio da parte della regione o provincia autonoma, né da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [...] le regioni e le province autonome esercitano i poteri sostitutivi di cui all'art. 8, c. 3, l. o), L. 328/2000”. All'**Art. 23**, “Coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali”, **co. 4**, sancisce che “**L'offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità coordinate definite dalle regioni e province autonome ai sensi del presente articolo, costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili**”; al **co. 6**, prevede “meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale [...] nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza [...]”;
- ⇒ **Legge n. 208/2015**, (Legge di Stabilità 2016), **art. 1, co. 386**, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “**Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale**”;

- ⇒ **Legge n. 205/2017**, “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 2018-2020*”, **art. 1, co. 200**, “*Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*”.
- ⇒ **Decreto Interministeriale del 18.05.2018**, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **ha adottato il primo “Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà” - 2018-2020, ripartendo alle Regioni le risorse del “Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale”;**
- ⇒ **“Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà” - 2018/2020**, nella **“Premessa”**, specifica che “[...] il legislatore ha disposto che il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (d'ora in poi, Fondo Povertà) abbia una riserva del 15%, destinata a crescere al 20% dal 2020, per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali per il contrasto alla povertà. Sono i primi livelli essenziali delle prestazioni definiti nell'ambito delle politiche sociali nello scenario successivo alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 e il presente Piano è il documento di programmazione nazionale di indirizzo – cui seguiranno piani regionali – volto ad individuare le priorità nell'utilizzo delle risorse nell'ottica di una progressione graduale verso tali livelli”. Nella **“La quota per interventi e servizi del Fondo Povertà”**, ribadisce “[...] Ma il Fondo non esaurisce così le sue funzioni: una delle novità più significative del D.lgs 147/17 è che i servizi che si accompagnano al ReI non sono solo quelli ordinariamente erogati a livello territoriale – come era stato, ad esempio, per la sperimentazione del SIA – ma interventi e servizi specificamente finanziati a valere sulle risorse del Fondo Povertà che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili. È alla programmazione degli interventi a valere su tali risorse (d'ora in poi quota servizi) che è destinato il presente Piano.” Il Piano precisa che precedenti fondi (Fondo nazionale per le politiche sociali – FNPS -, Fondo per le non autosufficienze – FNA) erano determinati anno per anno nella legge di bilancio, “senza una dotazione strutturale. In altri termini, avendo un orizzonte al più triennale, non potevano fornire copertura finanziaria per il finanziamento di livelli essenziali – che invece costituiscono diritti soggettivi duraturi nel tempo. [...] si può pertanto avviare un percorso volto a garantire livelli essenziali non solo nel campo della lotta alla povertà. [...] Non si ripete l'errore fatto con gli altri fondi quanto a dimensione e durata della disponibilità delle risorse: **sin da subito**, quindi, nei limiti delle risorse indicate, il

Fondo Povertà permette di definire livelli essenziali delle prestazioni”. Ne “**I livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà**”, chiarisce che “Il D.lgs 147/17 già individua i livelli essenziali per il ReI [...]: servizi per l’accesso al REI [...] assessment [...] progetto personalizzato”. Ne “**La rete dei servizi e gli interventi a valere sul Fondo Povertà**”, sottolinea che “La costituzione della rete dei servizi territoriali è quindi essenziale per il funzionamento del ReI [...] il servizio sociale professionale è quello trasversale ai tre livelli essenziali, nelle sue funzioni di orientamento, presa in carico mediante valutazione multidimensionale e progettazione (con funzioni tipicamente anche di case manager del progetto). Ad esso si affianca il segretariato sociale nei Punti per l’accesso al ReI, e una serie di servizi alla persona [...] val la pena sottolineare che seppure i servizi sociali rafforzati a valere sulle risorse del Fondo Povertà siano volti a permettere l’accesso, l’assessment e l’attuazione del progetto personalizzato per i beneficiari del ReI, deve evidentemente trattarsi di servizi integrati, non solo – come sopra evidenziato – nella rete dei servizi territoriali afferenti a diverse filiere amministrative (lavoro, salute, scuola, ecc.), ma innanzitutto nello specifico della rete degli interventi e dei servizi sociali. In alcuni casi è una diretta conseguenza delle caratteristiche del servizio: ad esempio, i punti per l’accesso al ReI non vanno intesi come strutture separate, ma deve trattarsi di servizi pienamente integrati nelle funzioni del segretariato sociale, trattandosi tipicamente di servizi «multiutenza». Ma, più in generale, la necessità di garantire specifici sostegni ai beneficiari del REI non deve in alcun modo tradursi in una frammentazione ed autonomia dei servizi per le persone povere rispetto al complesso dei servizi sociali”. Ne “**Le priorità: il Servizio Sociale Professionale**”, sancisce che “Le priorità per l’utilizzo delle risorse assegnate vengono definite nella logica degli obiettivi di servizio, come strumento per avviare il riconoscimento di livelli essenziali delle prestazioni, tenuto conto delle risorse disponibili. Il primo servizio che appare opportuno prendere in considerazione è quello del servizio sociale professionale, le cui funzioni – al di là degli specifici interventi attivati – sono essenziali per dare concreta attuazione al ReI: tale servizio costituisce il perno attorno a cui ruota tutto l’impianto di attivazione e inclusione sociale della misura, dal momento del pre-assessment (l’analisi preliminare in cui si decide il successivo percorso nei servizi) alla progettazione. [...]”. Ne “**Il Servizio Sociale Professionale: l’obiettivo**”, “Appare in conclusione opportuno che i primi obiettivi quantitativi di questo Piano siano declinati in termini di servizio sociale professionale. In questo contesto si ritiene prioritario assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del ReI. Gli ambiti che presentano un numero di operatori inferiore al target dovranno vincolare parte delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà nazionale loro attribuite all’acquisizione di tali operatori al fine di rafforzare il servizio sociale professionale. Il vincolo è tanto maggiore quanto più lontana è la situazione dell’ambito da quella desiderata, secondo lo schema seguente:

Criteria	Risorse
Meno di 1 assistente sociale ogni 20.000 abitanti	Almeno il 60%
Meno di 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti	Almeno il 40%
Meno di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti	Almeno il 20%
Almeno 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti	Requisito soddisfatto

L'obiettivo da raggiungere è da intendersi nei termini degli operatori presenti per tutte le funzioni del servizio sociale professionale (cioè, non solo per l'area povertà), anche se gli assistenti sociali assunti a valere sulle risorse del Fondo povertà devono essere utilizzati in tale area d'interventi. I vincoli nell'utilizzo delle risorse sono da intendersi fino al raggiungimento dell'obiettivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili, nonché nei limiti dei vincoli di contenimento della spesa del personale presenti a legislazione vigente, fatte salve le deroghe previste dall'ultima legge di bilancio nei termini prima esposti. Fermi restando tali vincoli assunzionali (e le deroghe), al fine di assicurare continuità degli interventi e anche di evitare conflitti di interessi, appare opportuno che **il servizio sia erogato dall'ente pubblico**". Ne "**I punti per l'accesso al REI: l'Obiettivo**", prevede che "In particolare, si ritiene che, in via generale, per il livello essenziale dell'informazione e dell'accesso al REI, si possa fissare un target nei termini seguenti: **garantire in ciascun ambito territoriale almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti**. Ma tale target deve tener conto, da un lato, della presenza di comuni molto piccoli, dove va garantita una presenza più capillare degli uffici, seppure con una flessibilità nell'organizzazione dei medesimi eventualmente gestita a livello di ambito territoriale; dall'altro lato, della presenza di città metropolitane, in cui la concentrazione della popolazione permette ad ogni ufficio di soddisfare platee molto più ampie. Quindi, se in un dato ambito territoriale sono compresi comuni con meno di 10 mila abitanti, per tutti tali comuni va complessivamente previsto un punto di accesso ogni 20 mila abitanti; se invece nell'ambito è compreso un comune capoluogo di città metropolitana, per tale comune l'obiettivo è fissato in un punto per l'accesso ogni 70 mila abitanti. Gli obiettivi sopra definiti sono da perseguire nei limiti delle risorse disponibili, come per i servizi precedentemente esaminati, e sono **comunque da considerarsi subordinati al soddisfacimento dei vincoli precedentemente imposti in termini di servizio sociale professionale** e di sostegni da prevedere nel progetto personalizzato."

⇒ **Codice Deontologico dell'Assistente Sociale**

"Titolo IV: Responsabilità dell'Assistente Sociale nei confronti della Società"

37. L'assistente sociale ha il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza.

39. *L'assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi e le prestazioni per favorire l'accesso e l'uso responsabile delle risorse, a vantaggio di tutte le persone, contribuendo altresì alla promozione delle pari opportunità*

"Titolo VI: Responsabilità dell'Assistente Sociale nei confronti dell'Organizzazione di Lavoro - Capo I: L'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro"

44. *L'assistente sociale deve chiedere il rispetto del suo profilo e della sua autonomia professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle sue funzioni e la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.*

45. *L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia, all'efficienza, all'economicità e alla qualità degli interventi e delle prestazioni professionali. Deve altresì contribuire all'individuazione di standards di qualità e alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.*

46. *L'assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice o che siano in contrasto con il mandato sociale o che possano compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.*

47. *L'assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci, in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell'utente e del cliente.*

48. *L'assistente sociale deve segnalare alla propria organizzazione l'eccessivo carico di lavoro o evitare nell'esercizio della libera professione cumulo di incarichi e di prestazioni quando questi tornino di pregiudizio all'utente o al cliente.*

49. *L'assistente sociale che svolge compiti di direzione o coordinamento è tenuto a rispettare e sostenere l'autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi, a promuovere la loro formazione, la cooperazione e la crescita professionale, favorendo il confronto fra professionisti. Si adopera per promuovere e valorizzare esperienze e modelli innovativi di intervento, valorizzando altresì l'immagine del servizio sociale, sia all'interno, che all'esterno dell'organizzazione.*

50. *Il rapporto gerarchico funzionale tra colleghi risponde a due livelli di responsabilità: verso la professione e verso l'organizzazione e deve essere improntato al rispetto reciproco e delle specifiche funzioni. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l'assistente sociale risponde ai responsabili dell'organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi, salvaguardando la sua autonomia tecnica e di giudizio.*

51. *L'assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.*